



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2945 di data 26 aprile 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C046g "VALBIOLO – PASSO dei CONTRABBANDIERI" relativa all'autorizzazione al servizio estivo, nell'area sciistica del Passo Tonale, nel Comune di Vermiglio.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 12 aprile 2021, con la quale la società Carosello Tonale S.p.A., con sede a Vermiglio, via Circonvallazione, 25, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C046g "Valbiolo – Passo dei Contrabbandieri", nell'area sciistica del Passo Tonale, nel Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Manuel Veronesi datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano lo svolgimento del servizio estivo con il trasporto di pedoni su entrambi i lati per la stagione estiva 2021. Gli interventi consistono nella realizzazione delle pedane di imbarco e sbarco in assito conformi alle normative funiviarie per il trasporto dei pedoni. Presso la stazione di monte viene realizzato un locale di ricovero di emergenza degli utenti in caso di improvviso maltempo, prefabbricato in lamiera e ancorato su una platea in calcestruzzo, tipo logicamente simile ed in adiacenza alla garitta esistente.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 di data 8 agosto 2008;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per la sola stagione estiva 2021, la società Carosello Tonale S.p.A., con sede a Vermiglio, via Circonvallazione, 25, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto C046g "Valbiolo – Passo dei Contrabbandieri", nell'area sciistica del Passo Tonale, nel Comune di Vermiglio, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'approvazione tecnica del progetto ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 7/87 da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di stabilire che al termine della stagione estiva 2021 il prefabbricato destinato a locale di ricovero d'emergenza degli utenti in caso di improvviso maltempo dovrà essere rimosso e dovrà essere altrettanto demolita la platea d'appoggio del prefabbricato. Qualora fosse intenzione dell'istante proseguire con l'esercizio estivo dell'impianto in questione per gli anni successivi dovrà essere concordata, con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, la sistemazione architettonica del locale d'emergenza posto in prossimità della stazione di monte, preliminarmente alla presentazione dell'apposita domanda;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento e il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr